



REG. ORD. N. 1415 /24

PREVENZIONE INCENDI E PULIZIA FONDI INCOLTI

IL SINDACO

VISTA la nota della Prefettura di Macerata, assunta al Prot. comunale n. 22508 del 13/07/2017, avente per oggetto "Campagna antincendi boschivi estate 2017" nella quale si evidenzia la necessità, a tutti i livelli, di una elevata attenzione nei confronti di ogni possibile causa, anche solo potenziale, di innesco e di propagazione degli incendi e alle indispensabili attività di prevenzione da porre in essere con sollecitudine;

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 792 del 10/07/2017, avente per oggetto "Legge 21 novembre 2000, n.353, art.3 - Adozione del Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi - 2017-2019" ed in particolare il cap. 3.2) del piano, il quale stabilisce che il periodo a rischio di incendio boschivo **inizi il giorno 1° luglio e si concluda il 15 settembre di ogni anno**, fatte salve, "particolari condizioni meteorologiche che possono rendere necessario un anticipo od un prolungamento di tale periodo fissato nel presente piano";

DATO ATTO che l'abbandono e l'incuria, da parte dei privati di appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno dell'area urbana, comportano un proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglie che, in particolare con le elevate temperature estive, sono causa predominante di incendi;

DATO ALTRESI' ATTO che la situazione sopra descritta, facilita specialmente all'interno del centro urbano, e quindi in prossimità delle zone abitate, la presenza e il proliferare di insetti e animali quali topi, ratti, serpi ecc.;

RITENUTO in particolare che la presente stagione estiva, caratterizzata da alte temperature, comporta un alto pericolo di incendi boschivi e nei terreni incolti e/o abbandonati, con conseguente grave pericolo per l'incolumità delle persone e dei beni;

RITENUTO indispensabile effettuare interventi di sensibilizzazione e prevenzione nonché di evitare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo mediato o immediato di incendi;

VISTI:

- il T.U. della Legge di P.S. 18.06.1931 n. 773;
- la Legge 21.11.2000 n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";
- il titolo III del D.Lvo n. 139 dell'08.03.06 in materia di prevenzione incendi;
- l'art. 255 del D.Lvo 03.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la Legge regionale n. 6 del 23/02/2005 e ss.mm.ii.;
- il Nuovo Codice della Strada, il Codice Civile ed il Regolamento Comunale di Polizia Urbana, vigenti;

CONSIDERATO che il fenomeno degli incendi boschivi, oltre a provocare gravi danni al patrimonio forestale, al paesaggio, all'avifauna e al delicato assetto idrogeologico del territorio comunale, costituisce pericolo per la pubblica e privata incolumità;

RITENUTO indispensabile pertanto adottare, per quanto di competenza, tutti i provvedimenti necessari alla tutela della salute e dell'incolumità pubblica e privata ed alla prevenzione del territorio dall'insorgenza di focolai d'incendio nonché alla diffusione della cultura della prevenzione degli incendi boschivi e degli incendi in genere;

VISTO Il D.Lgs. n. 267/2000 in materia di ordinanze sindacali contingibili e urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

ORDINA



- **E' fatto divieto assoluto**, durante il periodo estivo, in prossimità di boschi, terreni agricoli e aree verdi, lungo le strade statali, provinciali, comunali, vicinali d'uso pubblico, private e lungo le reti ferroviarie ricadenti sul territorio comunale, di accendere fuochi di ogni genere e/o compiere ogni altra operazione preventiva che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo di innesco.
- **E vietato gettare**, anche da automezzi in transito, fiammiferi, sigarette, sigari accesi e qualunque altra cosa atta ad appiccicare il fuoco durante l'attraversamento del territorio comunale.
- **Il rispetto dei suddetti regolamenti e codici ed in particolare:**
- i proprietari, affittuari, conduttori, gestori di fondi rustici a riposo e abbandonati, di aree agricole di qualsiasi natura e loro pertinenze, di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture artigianali e commerciali con annesse aree di pertinenza, dovranno provvedere ad effettuare le necessarie opere di difesa passiva di prevenzione antincendio procedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade, alla rimozione dei rifiuti e quant'altro possa costituire veicolo di incendio, garantendo per tutto il periodo estivo, la permanenza di tali condizioni.
- **Dovranno essere eliminati per una fascia di rispetto di larghezza non inferiore a mt. 10.00 e comunque fino a quanto ritenuto necessario per il rispetto dell'igiene, sanità e incolumità pubbliche**, la sterpaglia, la vegetazione secca in genere presente, in prossimità di strade pubbliche e private, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti ed in prossimità di lotti interclusi e dei confini di proprietà.
- Qualora sia accertato che la mancata osservanza della presente ordinanza, *possa costituire potenziale pericolo per la pubblica incolumità e per l'igiene e sanità pubblica*, l'Amministrazione comunale potrà agire in via sostitutiva ed in danno ai proprietari.
- **Le violazioni alle disposizioni contenute nella presente ordinanza sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00** ai sensi dell'art. 7 bis, comma 1bis, del D.lgs. 267/00.
- Inoltre i soggetti inadempienti saranno responsabili dei danni che, a seguito di incendi, si dovessero verificare a carico di persone e/o beni mobili e immobili per l'inosservanza della presente e conseguentemente saranno deferiti all'Autorità competente ai sensi degli artt. 423, 423bis, 449 e 650 del Codice Penale.

Fissa la scadenza dell'ordinanza al 15 settembre 2017, fatti salvi eventuali prolungamenti di tale periodo, come previsto dal cap. 3.2) del "Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi - 2017-2019".

RICORDA

- che ad ogni cittadino compete l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche;
- che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata agli organi competenti (Vigili del Fuoco, Carabinieri Forestali, Carabinieri, Polizia Municipale).
- che avverso la presente Ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia trasmessa per competenza e conoscenza al Dipartimento Politiche Integrate Sicurezza e Protezione Civile della Regione Marche, all'Ufficio Territoriale del Governo di Macerata, al Comando Stazione Carabinieri di San Severino Marche, al Comando Stazione Carabinieri Forestali di San Severino Marche, al Capo Area Amministrativa, al Capo Area Vigilanza, al Capo Area Tecnica, al Capo Area Urbanistica - Ambiente.

Inoltre:

- venga pubblicata all'albo pretorio on line del Comune;
- inserita nel sito ufficiale del Comune: <http://www.comune.sanseverinomarche.mc.it/>

Dalla Civica Residenza, li

20 LUG 2017

IL SINDACO
(Rosa Piermattei)

